— 8 —

IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE: QUESTIONI APERTE E NUOVE TENDENZE

Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024

a cura di

Ornella Feraci

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

USiena PRESS

STRUMENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI SIENA
ISSN 3035-5656 (PRINT) | ISSN 3035-5842 (ONLINE)
– 8 –

Clima e diritto privato: tendenze giurisprudenziali attuali

Gianluca Navone[1]

Abstract: The paper examines the principal problematic issues arising in Italy's first climate litigation case – the so-called *Giudizio Universale,* decided at first instance by the Civil Court of Rome on 26 February 2024 – focusing on the attempt to frame the 'climate claim' against the State within the traditional categories of domestic law of obligations.

Keywords: Climate litigation, State climate liability, 'Giudizio Universale' case

Sommario: Riferimenti bibliografici, 111.

Anzitutto grazie all'amica e collega Ornella Feraci per essersi fatta carico dell'organizzazione e per il graditissimo invito a questo incontro.

Fino a qualche giorno fa avevo pensato di svolgere il mio compito rifugiandomi nella *comfort zone* di un contenzioso climatico locale, periferico, tutt'altro che 'universale'. A Piacenza, un giudice aveva infatti inibito il taglio degli alberi in una piazza cittadina con un'ordinanza cautelare di ben sessanta pagine. Avrebbe, forse, fatto meglio a scriverne cinque, più centrate. Un provvedimento più sobrio avrebbe, sempre forse, avuto maggiori probabilità di resistere alle successive fasi del giudizio.

Senonché, proprio sabato scorso, mentre tornavo dal teatro – dove, per ironia della sorte, avevo appena assistito alla messa in scena del *Giardino dei ciliegi* – ho appreso che il reclamo contro quella ordinanza era stato accolto e che, dopo appena due giorni, la società concessionaria del Comune di Piacenza aveva provveduto al taglio degli alberi. Questo epilogo, così triste, mi ha indotto ad abbandonare quel proposito e a limitarmi ad alcune considerazioni impressionistiche sulla medesima vicenda giudiziaria oggetto dell'esposizione organica appena svolta dal professor Scarselli.

[1] Lo scritto costituisce una fedele trascrizione della relazione tenuta dal Prof. Gianluca Navone nell'ambito del convegno oggetto del presente volume.

Gianluca Navone, University of Siena, Italy, gianluca.navone@unisi.it, 0000-0002-3374-4968

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Gianluca Navone, *Clima e diritto privato: tendenze giurisprudenziali attuali,* © Author(s), CC BY-SA 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4.14, in Ornella Feraci (edited by), *Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024*, pp. 107-111, 2026, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-1090-4, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

La motivazione resa dal Tribunale civile di Roma il 26 febbraio scorso, nell'ambito di quella che – con tono enfatico, ma sicuramente efficace sul piano della comunicazione, o, se preferite, del marketing giudiziario – è stata battezzata dagli stessi promotori dell'azione legale come 'Giudizio Universale', consta di due parti: quella scritta dalla giudice Assunta Canonaco (concernente sole questioni di rito) e quella che non è stata scritta. Delle due, la seconda, mi pare la più importante. È certo, d'altro canto, che la sentenza in discorso non rappresenta un 'punto e basta', ma un 'punto a capo', essendo già stato notificato alla Presidenza del Consiglio, il 24 settembre 2024, l'atto di appello. Ne viene, quindi, che quella seconda parte non redatta dal Tribunale di Roma potrebbe essere scritta dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione, ove si ritenessero superabili i noti ostacoli di ordine processuale.

Il primo e più alto dei quali, come già ampiamente illustrato dal professor Scarselli, attiene alla questione della giurisdizione, per cui è scontato che nell'atto di appello sia stato anzitutto denunciato l'errore del giudice di prime cure il quale, agitando il nobile vessillo del principio della separazione dei poteri, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sull'assunto che la materia non può essere oggetto di cognizione.

Altrettanto prevedibilmente, dovranno essere superati altri irti ostacoli di natura processuale: quello della legittimazione attiva degli attori, dell'indeterminatezza della domanda, e così via seguitando. Nondimeno, azzardo un pronostico: se non in questo processo, in altri analoghi, si incontrerà presto in Italia un giudice disposto ad affrontare la questione anche nel merito. E quando ciò accadrà, non è escluso che potranno assumere peso considerazioni di carattere extragiuridico.

Omnia tempus habet, ogni cosa ha il suo tempo, si legge nell'*Ecclesiaste.* E nel tempo presente si avverte un consenso ormai diffuso – se non una vera e propria aspettativa della pubblica opinione – verso l'accoglimento di istanze giudiziali volte a far valere la responsabilità climatica dello Stato. Una circostanza che, sia pure inconsciamente, potrebbe sospingere qualcuno dei nostri giudici a dispiegare le 'ali al folle volo', indipendentemente dal fondamento giuridico delle ragioni addotte dagli attori.

Vale allora la pena fare uno sforzo di fantasia: immaginare che il dado sia tratto, che il Rubicone processuale sia stato in qualche modo attraversato, e provare ad analizzare nel merito come la causa è stata effettivamente impostata, per individuare la presenza di possibili pietre d'inciampo. Questa volta, però, non sul terreno del diritto processuale, ma del diritto sostanziale.

Il punto di partenza, l'antefatto che nell'atto di citazione viene presentato come un fatto notorio, è il seguente. L'effetto serra è un fenomeno fisico naturale che consiste nell'accumulo di una parte dell'energia termica proveniente dal sole all'interno dell'atmosfera terrestre. In sé e per sé non è un fenomeno negativo. Ed anzi, se il nostro pianeta non fosse avvolto da gas che producono l'effetto serra la temperatura media sulla Terra sarebbe di circa –18 °C, anziché di +14 °C. È inoltre assodato che il clima cambia, è sempre cambiato e continuerà a cambiare nel corso del tempo. Tuttavia, ed è questo il punto, l'attuale aumen-

to delle temperature mondiali non può considerarsi fisiologico, poiché la curva climatica ha assunto la tipica forma di una mazza da hockey. Siamo dunque in presenza di un mutamento anomalo, globale e accelerato delle temperature, dal quale si deduce l'esistenza di un fattore perturbante riconducibile alle attività produttive umane che generano gas serra, in particolare CO_2.

In diverse parole, vero è che in passato si sono prodotti mutamenti climatici assai rilevanti, ma è vero anche che essi sono stati molto lenti; mentre, negli ultimi decenni, sono stati rapidissimi; e un decennio – si fa notare – è nulla, molto meno di un battito di ciglia dal punto di vista geologico: ecco perché oggi si parla di 'emergenza climatica'.

Chi vi parla, naturalmente, non ha strumenti culturali per esprimersi con cognizione di causa sull'attendibilità di questo fosco scenario; mi limito perciò a constatare che questa è la tesi accolta dalla grande maggioranza della comunità scientifica e che essa costituisce il presupposto di tutti i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia sul clima. Ultimo, ma non da ultimo, l'Accordo di Parigi del 2015.

Tanto premesso, ciò che rende particolarmente intrigante per lo studioso di diritto civile la causa intentata dinanzi al Tribunale di Roma è la circostanza che gli 'arnesi' invocati per tentare di costringere lo Stato italiano a rispettare gli impegni assunti in sede internazionale sono quelli tipici del diritto privato; in particolare, qui si chiamano in soccorso le categorie fondanti del diritto delle obbligazioni. Le armi con le quali si combatte (o si pretende di combattere) sono dunque quelle più tradizionali. Si tratta dell'ennesimo banco di prova per saggiare il grado di elasticità delle regole dettate dal nostro, ormai più che ottuagenario, Codice civile del 1942, giusta la considerazione – di per sé incontrovertibile – che il sopravvenire di un nuovo caso non decreta necessariamente il superamento di una vecchia regola.

Ora, in veloce rassegna e senza alcuna pretesa di completezza, provo a segnalare alcuni nodi problematici – tre, per la precisione – che emergono dal (pur volenteroso) tentativo di inserire la responsabilità climatica dello Stato nella cornice delle regole codicistiche.

Primo nodo problematico**.** Nell'atto di citazione si sostiene che lo Stato italiano, a seguito della ratifica di alcuni trattati internazionali, abbia assunto una vera e propria obbligazione in senso tecnico-giuridico, il cui adempimento può essere preteso/azionato da associazioni ambientaliste rappresentative di interessi collettivi, persone fisiche maggiorenni e minorenni, queste ultime rappresentate in giudizio dai rispettivi genitori. Così è composta la variegata platea dei circa 200 attori che hanno promosso il 'Giudizio Universale'.

Sempre nell'atto di citazione si richiama la celeberrima disposizione di apertura del libro IV del Codice civile, ossia l'art. 1173 secondo cui, oltre al contratto e al fatto illecito, sono fonti di obbligazione «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico». In particolare, l'attenzione degli attori si concentra proprio su questo inciso finale, che – come si è visto – affida a un generico criterio di conformità all'ordinamento giuridico l'individuazione delle fonti dell'obbligazione 'altre', cioè diverse da quelle tipizzate. Inciso

che ha consentito di accreditare l'idea secondo la quale il nostro sistema delle obbligazioni è aperto (o atipico), nel senso che il giudice è abilitato, sulla base di una considerazione complessiva del sistema giuridico e dei principi che esso esprime, a qualificare un atto o un fatto come idoneo a generare obbligazioni anche in assenza di una espressa previsione normativa che lo annoveri testualmente tra le loro fonti. Ora, è proprio in questo fascinoso spazio residuale, che i promotori del 'Giudizio Universale' tentano di collocare gli obblighi internazionali sul clima assunti dallo Stato italiano.

La scansione ritmica del ragionamento è dunque la seguente: i trattati internazionali sono fonti atipiche di obbligazioni *ex a*rt. 1173 c.c., in quanto atti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico; lo Stato è tenuto ad adempierle; i singoli cittadini e le associazioni ambientaliste hanno il diritto di pretenderne l'adempimento, *sub specie d*i condanna dello Stato «all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO_2 nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990».

Va da sé che si tratta di una conclusione assai ardita, che meriterebbe di essere ben più attentamente vagliata. Certamente non può essere acquisita come un dato scontato. Tanto più, si chiosa, che un suo eventuale accoglimento avrebbe l'effetto di trascinare sul terreno giudiziale una questione eminentemente politica. Per cui la domanda di fondo – non di ramo, ma di radice – è se questa strada della giurisdizionalizzazione della politica meriti davvero di essere imboccata.

Secondo nodo problematico. Immaginiamo superato il primo ostacolo e ammettiamo, quindi, che i trattati internazionali possano essere qualificati come fonti atipiche di obbligazioni civilistiche. Tutto ciò ipotizzato, un nuovo interrogativo s'impone: il *facere* che lo Stato debitore sarebbe tenuto a porre in essere per soddisfare l'interesse 'creditorio' – ossia l'adozione di iniziative idonee ad assicurare l'abbattimento delle emissioni di CO_2 secondo quanto prescritto nei trattati internazionali sul clima – può essere considerato come un comportamento suscettibile di valutazione economica *ex a*rt. 1174 c.c.?

La questione non è punto oziosa, giacché il requisito della patrimonialità della prestazione vale a delimitare l'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni contenuta nel libro IV del Codice civile. Al di fuori della patrimonialità, si è soliti ripetere, non vi sono obbligazioni in senso tecnico-giuridico.

Infatti, posto che la patrimonialità tende a coincidere con l'idea di scambiabilità – nel senso che è patrimoniale tutto quello che può essere immaginato come scambiabile, virtualmente sottoponibile al mercato e per il quale, dunque, può formarsi un prezzo – forte è il sospetto che la c.d. 'pretesa climatica' si collochi in ben altra dimensione.

Terzo nodo problematico. Immaginiamo superato anche il secondo ostacolo e ammettiamo, sempre in ipotesi, che la pretesa climatica possa essere qualificata come una prestazione in senso civilistico. A questo punto, giova subito avvertirlo, la linea difensiva seguita dagli attori si aggroviglia. Non è chiaro, ad esempio, se essi considerano la responsabilità dello Stato come conseguenza dell'inadempimento di una preesistente obbligazione tra soggetti determinati, oppure come violazione del generale dovere del *neminem laedere*. L'opzione

non è esplicitata; tuttavia, in concreto, gli attori agiscono in via principale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e in subordine – invero senza troppa convinzione – *ex* art. 1218 c.c., tentando di far valere la responsabilità contrattuale dello Stato 'da contatto sociale qualificato'.

Nell'invocare l'applicazione dell'art. 2043, nell'atto di citazione si legge che la nostra regola generale in materia di responsabilità extracontrattuale dovrebbe qui operare *in funzione preventiva:* non per riparare un danno che si è prodotto, ma per evitare che esso si produca.

Ora, vero è che l'art. 2043 è un 'luogo vacante di tutti i possibili', ma in questa sede non si può non registrare un evidente tentativo di torsione del rimedio aquiliano, tradizionalmente e strutturalmente incentrato sulla coppia danno-risarcimento. Cadono acconce, a riguardo, le parole – alate – di un Maestro dei nostri studi: «Le forme della tutela civile variano […]. Quando dall'offesa deriva un danno, la tutela assume la forma della responsabilità civile, la quale consiste nell'obbligazione di risarcirlo. Da questo la responsabilità civile trae la sua peculiarità, dall'essere la risposta dell'ordinamento al danno […]. Conclusivamente possiamo dire che […] la responsabilità civile è l'effetto che l'ordinamento prevede per ogni violazione di situazione soggettiva […] quando ne sia derivato un danno. Il danno costituisce dunque l'elemento centrale, in senso primordiale costitutivo della responsabilità civile» (Castronovo 2018, 5).

Molti altri 'nodi problematici' potrebbero essere messi in luce, a partire dal tentativo – a dir poco spericolato – d'impiegare il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.; ma poiché l'ora declina, preferisco usare gli ultimi istanti per formulare due telegrafiche esternazioni.

Ho l'impressione che questo primo tentativo d'inquadramento giudiziale della responsabilità climatica dello Stato nell'ambito della disciplina domestica del diritto delle obbligazioni, per quanto volenteroso e non privo di spunti d'interesse, non sia perfettamente riuscito. Vi è più di un motivo per dubitare dell'idoneità degli strumenti offerti dal diritto interno a fronteggiare questo nuovo scenario. Significativamente, stamani la professoressa Feraci ci ha detto che «di fronte al nuovo le categorie devono essere nuove», così come il professor Palmieri, illustrandoci l'esperienza della Nuova Zelanda, ci ha reso edotti dello sforzo, in quell'ordinamento, di elaborare il nuovo *tort* di *climate system damage*.

Da ultimo, desidero esprimere umana comprensione per il giudice unico del Tribunale di Roma che, vistosi piombare addosso nientemeno che il 'Giudizio Universale', ha – in scienza e coscienza – tagliato la testa al toro, optando per la soluzione 'più liquida', ossia la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione.

Riferimenti bibliografici

Castronovo, Carlo. 2018. *Responsabilità civile.* Milano: Giuffré.